



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 995 del 04/12/2025

**Oggetto: ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E CENTRO MEDICO
BE YOU MEDICAL CARE SRL PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI
DI ANATOMIA PATOLOGICA - RINNOVO 2026**

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Zanetta Silvia

Il Dirigente/Funziionario: Priolo Vittoria Maria

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017, modificato con delibere n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025

preMESSo che il Centro Be You Medical Care Srl, avente sede legale a Milano – Viale Papiniano n. 44 e sede operativa a Verbania in Via dei Ceretti n. 12, Centro privato autorizzato allo svolgimento di attività ambulatoriale non convenzionata e in regime esclusivamente privatistico, con nota acquisita al prot. aziendale n. 71410 del 22/10/2025 ha chiesto a questa Azienda il rinnovo dal 01/01/2026 al 31/12/2026 dell'accordo convenzionale per l'esecuzione di esami citologici e istologici ed esame di "reazione di immunofenotipizzazione per diagnosi differenziale", precisando che:

- il prelievo e la raccolta dei campioni biologici sarà effettuato a cura del Centro;
- le modalità di invio degli stessi presso i laboratori analisi dell'ASL VCO saranno concordate direttamente con il Direttore della SOC Anatomia Patologica;
- le prestazioni richieste saranno tariffate come da vigente Tariffario privati paganti;

rilevato che l'attività richiesta rientra nella fattispecie dell'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria che recita:

1. L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme:

omissis

c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;

dato atto che l'attività viene svolta da parte del personale delle équipe della SOC Anatomia Patologica con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del vigente regolamento per l'attività libero professionale aziendale approvato con deliberazione D.G. n. 873 del 28/10/2025;

richiamata la deliberazione n. 130 del 11/02/2025, con la quale era già stata autorizzata e approvata la convenzione con il Centro Be You Medical Care Srl per prestazioni di anatomia patologica sino al 31/12/2025;

preso atto del parere favorevole del Direttore della SOC Anatomia Patologica trasmesso con e.mail del 03/11/2025 che, sentito il personale dirigente a rapporto esclusivo afferente alla SOC, ha espresso la disponibilità all'effettuazione dell'attività di collaborazione in équipe;

dato atto che la necessità di garantire l'espletamento in via prioritaria dell'attività istituzionale potrà essere considerata quale condizione per la sospensione e/o la revoca della convenzione;



considerato che la SOS Libera Professione/Ufficio Convenzioni, con e.mail del 17/11/2025, ha trasmesso alla Società Be You Medical Care Srl la bozza del disciplinare di convenzione per la necessaria condivisione e conferma del testo dell'accordo, con le condizioni che regolano lo svolgimento dell'attività;

preso atto che il Centro Be You Medical Care Srl, con nota acquisita al protocollo aziendale n. 78893 del 19/11/2025, ha approvato il disciplinare di convenzione nel testo che allegato (AL01) al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

PROPONE

di rinnovare, con decorrenza dal 01/01/2026 al 31/12/2026 l'accordo contrattuale con il Centro Be You Medical Care Srl, avente sede legale a Milano – Viale Papiniano n. 44 e sede operativa a Verbania in Via dei Ceretti n. 12, per l'esecuzione di esami citologici e istologici ed esame di "reazione di immunofenotipizzazione per diagnosi differenziale" resi dalla SOC Anatomia Patologica a favore di pazienti assistiti presso la struttura, alle condizioni di cui all'allegato (AL01) alla presente deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E BE YOU MEDICAL CARE SRL PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI ANATOMIA PATOLOGICA - RINNOVO ANNO 2026

di dare atto che il presente deliberato determina un introito complessivo presunto di € 2.500,00//

DESCRIZIONE	INTROITO PRESUNTO	CONTO ECONOMICO	DENOMINAZIONE	BILANCIO ESERCIZIO
Prestazioni di Anatomia Patologica	€ 2.500,00//	R180277B	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	Anno 2026

di precisare, infine, che dedotti i costi aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, l'IRAP, gli oneri riflessi, il fondo di perequazione e il fondo decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'équipe (dirigenti medici e personale di supporto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto



DELIBERA

1) di rinnovare, con decorrenza dal **01/01/2026** e fino al **31/12/2026**, per le motivazioni in narrativa ed ivi tutte richiamate, l'accordo convenzionale con il Centro Be You Medical Care Srl, avente sede legale a Milano in Viale Papiniano n. 44 e sede operativa a Verbania in Via dei Ceretti n. 12, per l'esecuzione di esami citologici e istologici ed esame di "reazione di immunofenotipizzazione per diagnosi differenziale" resi dalla SOC Anatomia Patologica, a favore dei pazienti assistiti presso la struttura, alle condizioni di cui all'allegato (AL01) alla presente deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E BE YOU MEDICAL CARE SRL PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI ANATOMIA PATOLOGICA - RINNOVO ANNO 2026

2) di dare atto che il presente deliberato determina un introito complessivo presunto € 2.500,00//

DESCRIZIONE	INTROITO PRESUNTO	CONTO ECONOMICO	DENOMINAZIONE	BILANCIO ESERCIZIO
Prestazioni di Anatomia Patologica	€ 2.500,00//	R180277B	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	Anno 2026

3) di dare atto che, dedotti i costi aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, l'IRAP, gli oneri riflessi, il fondo di perequazione e il fondo decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'équipe (dirigenti medici e personale di supporto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture;

4) di precisare che eventuali rapporti economici pregressi, intercorsi nelle more del perfezionamento degli atti, saranno regolati secondo le condizioni previste nella convenzione stessa;

5) di affidare alla SOC Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;

6) di demandare la sottoscrizione del disciplinare di convenzione al Direttore della SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017, modificato con delibere n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025;

7) di dare atto che la presente delibera, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata sull'Albo on-line del sito istituzionale aziendale.



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

1		
	ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E CENTRO MEDICO BE YOU	
	MEDICAL CARE SRL PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI	
	ANATOMIA PATOLOGICA RESE DA PERSONALE DELLE EQUIPE DELLE	
	STRUTTURE AZIENDALI – <u>RINNOVO 2026</u>	
	TRA	
	L'Azienda Sanitaria Locale VCO , Partita IVA n. 00634880033, con sede legale in Omegna	
	(VB), Via Mazzini n. 117, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott. ssa	
	Vittoria M. Priolo, Direttore della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi	
	dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n.	
	290 del 12/05/2017, modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025.	
	E	
	Be You Medical Care Srl con sede legale in Viale Papiniano n. 44, 20123 Milano e sede	
	operativa in Via dei Ceretti n. 12, 28921 Verbania, C.F. e P.IVA 11919290962, (nel prosieguo	
	d'atto denominata “Centro”, nella persona del Legale Rappresentante Dott. Bianco Andrea	
	domiciliato, ai fini del presente accordo contrattuale, presso la sede operativa, in Via dei	
	Ceretti n. 12, 28921 Verbania;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Art. 1 Oggetto	
	L'ASL si impegna a mettere a disposizione personale dirigente e di supporto afferente alla	
	SOC Anatomia Patologica dell'ASL VCO per l'esecuzione di <u>esami citologici e istologici</u> su	
	campioni biologici prelevati sui pazienti assistiti dallo studio medico BE YOU MEDICAL	
	CARE SRL, che saranno richiesti dal Centro.	
	Art. 2 Modalità di raccolta e invio dei campioni biologici	
	Il prelievo e la raccolta dei campioni biologici è effettuato a cura del Centro BE YOU	
	MEDICAL CARE SRL. Le modalità di invio degli stessi presso i laboratori analisi dell'ASL	

2		
	VCO sono concordate direttamente con il Direttore della SOC Anatomia Patologica dell'ASL VCO.	
	L'ASL VCO si impegna a garantire l'effettuazione di esami di Anatomia Patologica sui campioni che perverranno alla struttura attraverso l'equipe della struttura stessa che svolgerà l'attività in timbratura con prolungamento dell'orario di lavoro e nel rispetto delle vigenti disposizioni di cui al regolamento aziendale per l'attività libero professionale, poiché l'attività in questione non risulta scindibile dalla normale attività istituzionale.	
	Art. 3 Corrispettivo	
	Il Direttore della SOC Anatomia Patologica dell'ASL VCO assume l'impegno di assicurare le prestazioni di competenza alle <u>tariffe previste dal tariffario privati paganti vigente</u> .	
	Art. 4 Modalità di pagamento dei corrispettivi e ripartizione	
	La SOC Anatomia Patologica dell'ASL, attraverso la SOC Direzione Sanitaria dei PPOO di Verbania e Domodossola, fatturerà al Centro BE YOU MEDICAL CARE SRL le prestazioni effettuate a favore della stessa, alle tariffe previste di cui agli artt. 1 e 3, con la specifica del tipo e numero degli esami eseguiti e del nominativo del paziente nei confronti del quale gli esami sono stati effettuati. Il Centro BE YOU MEDICAL CARE SRL provvederà al pagamento delle fatture emesse dall'ASL entro 30 giorni dalla data di emissione. L'ASL VCO, ad avvenuto incasso delle somme dovuta dal Centro BE YOU MEDICAL CARE SRL, dopo aver applicato le dovute trattenute ai sensi di legge ed aver garantito la copertura dei costi aziendali determinati per singola prestazione dalla SOS Controllo di Gestione sulla base del vigente regolamento aziendale per l'attività libero professionale, provvederà alla ripartizione delle somme nette restanti al personale dirigente delle equipe della SOC di Anatomia Patologia ed al personale di supporto che dovranno restituire il correlato debito orario.	
	In caso di mancato pagamento delle fatture entro i termini previsti, l'ASL VCO invierà la	

3		
	diffida ad adempiere; decorso inutilmente il termine fissato per l'adempimento, si procederà	
	alla risoluzione della convenzione, riservandosi la facoltà di addebitare gli interessi di mora e	
	l'eventuale risarcimento del danno.	
	Art. 5 Divieto di pantouflage	
	Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, la Società BE YOU	
	MEDICAL SRL dichiara:	
	- di non aver stipulato contratti o attribuito incarichi, successivamente alla data di	
	entrata in vigore della Legge n. 190/2012, a ex dipendenti dell'ASL VCO che	
	abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali	
	presso l'Azienda sanitaria stessa, nel triennio successivo alla cessazione del	
	rapporto di lavoro;	
	- di essere consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in	
	violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che	
	li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i	
	successivi tre anni.	
	ART. 6 Copertura Assicurativa	
	L'ASL VCO garantisce la sola copertura RCT ai dirigenti dell'equipe che svolgono	
	l'attività di cui al presente accordo. La Struttura ed i dirigenti manlevano l'ASL	
	VCO da tutte le altre responsabilità, in particolare per eventuali danni arrecati per	
	cattivo funzionamento di attrezzature e/o vizi di materiali utilizzati, i quali saranno	
	a totale carico della Struttura stessa.	
	Art. 7 Privacy	
	Ai fini della presente convenzione le Parti si qualificano come autonomi Titolari del	
	trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale	
	sulla Protezione dei Dati" (GDPR). Le Parti si impegnano a osservare le disposizioni del	

citato Regolamento UE e quelle del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e di conformare le proprie attività di trattamento ai provvedimenti dell'Autorità di controllo nonché alle Linee Guida e ai pareri dell'EDPB. Le Parti garantiscono che il personale interno, coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto, è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 ed è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.

Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipula ed alla esecuzione del presente rapporto contrattuale e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Nell'erogazione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, i Dirigenti interessati dell'ASL VCO operano quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali per il Centro sulla base di formale designazione e autorizzazione al trattamento quale "Incaricato esterno", adottata dal legale rappresentante della Struttura Ospitante ove il Dirigente presta la propria attività o da un suo delegato.

Art. 8 Durata dell'accordo contrattuale e possibilità di recesso

La presente convenzione ha validità dal **01/01/2026** al **31/12/2026**, con possibilità di rinnovo previo accordo sottoscritto tra le parti approvato con deliberazione dell'ASL VCO.

Le parti possono recedere dal presente accordo contrattuale mediante comunicazione PEC da trasmettere con un preavviso di almeno 30 giorni. È prevista altresì la risoluzione immediata dell'accordo convenzionale qualora sopraggiungano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni

	5	
	regolamentari con esso incompatibili. Nel caso di comunicazione di recesso da	
	parte dell'ASL VCO, la Società Be You Medical Srl è tenuta a pagare tutti gli	
	esami già eseguiti.	
	<u>Nelle more del perfezionamento degli atti, le parti concordano che eventuali</u>	
	<u>rapporti intercorsi saranno a norma del presente accordo.</u>	
	Art. 9 Controversie	
	Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le parti	
	convengono che qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o	
	all'esecuzione e/o all'adempimento del presente contratto sarà esclusivamente	
	competente il Foro di Verbania.	
	Art. 10 Registrazione e bollo	
	Il presente accordo contrattuale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli	
	art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese di bollo sono assoltte dalla BE	
	YOU MEDICAL SRL	
	Letto, confermato e sottoscritto	
	Verbania data _____	
	Per BE YOU MEDICAL CARE SRL	
	Il Legale Rappresentante (Dott. Andrea BIANCO)	
	Omegna data _____	
	Per L'ASL VCO	
	Il Direttore Soc Affari Generali Legali ed Istituzionali	
	(Dott.ssa Vittoria M. Priolo)	